

COMUNE di BASSANO del GRAPPA

PROVINCIA di VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

**RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO
DA QUELLO ABITATIVO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE IN BASSANO
DEL GRAPPA- IMMOBILIARE LAURA S.R.L./COMUNE BASSANO DEL
GRAPPA**

L'anno duemilaundici (2011), addì dieci (10) del mese di febbraio (02) in Bassano del Grappa (VI), presso la sede municipale in Via Matteotti n. 39; -----

Premesso:-----

- che in data **28.04.1995** è stato stipulato tra il Comune di Bassano del Grappa e la Società "Immobiliare Laura s.r.l." con sede in Romano d'Ezzelino (VI), via Ugo Foscolo s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al n. 3.040 , codice fiscale e partita IVA 01321330241, un contratto di locazione inerente una porzione immobiliare inserita nel complesso polifunzionale denominato "Parolini" eretto in Comune di Bassano del Grappa - Sez. A – Foglio II, Scheda n. 118 – Blocco F-piano 1 scala G, civ. n. 33 della superficie di mq. 98, meglio identificato dai seguenti dati catastali: Comune Censuario di Bassano del Grappa – Catasto Fabbricati – Foglio 2- p.lla 200 sub. 118 categoria A/10, vani 4, rendita euro 1.187,85, Via Villaraspa Piano 1°;-----

- che la scadenza del predetto contratto era fissata per il 31.03.1999, poi rinnovata in forza di mancata disdetta più volte fino al 31.03.2013;-----

- che sono stati regolarmente pagati i canoni e corrisposte le imposte e tasse di registro;-----

- che con determinazione Servizi di Staff n. 70 del 25 gennaio 2011

Antonio Ferrero
Amministratore

Servizio Affari Istituzionali - Ufficio Contratti
Ufficio presso sede municipale in Via Matteotti n. 39
Tel. 0424.519.230 - 365



è stato assunto il relativo impegno di spesa,-----
- che le parti intendono dare ricognizione di tale rapporto giuridico; -----
tutto ciò premesso-----

----- T R A -----

L'“**IMMOBILIARE LAURA S.R.L.**”, con sede in Romano d'Ezzelino (VI), via
Vincenzo Monti 3, (la corrispondenza da inviare in Bassano del Grappa via Monte
Pelmo 38), capitale sociale euro 468.000,00
(quattrocentosessantaottomilavirgolazerozero) interamente versato, codice fiscale,
P.IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. **01321330241**,
rappresentata nel presente atto dal Signor Dott. Remo Facchinello, nato a Crespano
del Grappa (TV) il 20 gennaio 1944 domiciliato per il presente atto presso la sede del
proprio studio in Bassano del Grappa (VI) via Monte Pelmo n. 38, in forza di atto di
delega/procura rilasciata in data sette (07) febbraio (02) 2011(duemilaundici) dal
legale rappresentante della predetta società, allegato in originale al presente atto sub.

A), di seguito per comodità espositiva denominata “**locatore**”;-----

E-----
- **Il Comune di Bassano del Grappa**, con sede in Bassano del Grappa (VI), via
Matteotti n. 39, codice fiscale **00168480242**, rappresentato nel presente atto dal
Segretario Generale Dott. Antonello Accadia, nato a Salerno il 01 marzo 1959,
domiciliato per la carica presso la predetta sede municipale, a ciò legittimato ai
sensi dell'articolo 107 del T.U. degli Enti Locali e del decreto sindacale prot. n.
1.167 del 12.01.2011 domiciliato per la carica presso la predetta sede municipale, a
ciò legittimato ai sensi dell'articolo 107 del T.U. degli Enti Locali e del decreto
sindacale prot. n. 40.908 del 28.07.2009, di seguito per comodità espositiva
denominato “**conduttore**”;-----

Antonello Accadia

Remo Facchinello

----- *si conviene e si stipula, in duplice originale, quanto segue:*-----


Art. 1 - Le parti prendono atto dei rinnovi intervenuti del contratto, di cui in premessa, fino alla **scadenza del 31.03.2013**, inerente la porzione immobiliare "inserita nel complesso polifunzionale denominato "Parolini" eretto in Comune di Bassano del Grappa: Sez. A, Foglio II, Scheda n. 118, Blocco F, piano 1 scala G civico n. 33 della superficie di mq. 98, meglio identificata dai dati catastali di cui in premessa, alle condizioni originariamente stabilite, salvi gli adeguamenti ISTAT posti in essere dal locatore.-----

Art. 2 - Le parti prendono, altresì, atto che le imposte e tasse di registro sono state, alla data attuale, regolarmente corrisposte da parte del locatore, con successivo rimborso pro quota del conduttore Comune di Bassano del Grappa.-----

Letto , approvato, sottoscritto.-----

p. La " IMMOBILIARE LAURA S.R.L".

p. Il Comune di Bassano del Grappa



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is written over a horizontal line and appears to be 'Laura S.R.L.'. The second signature is written below the first and appears to be 'Antonio...'. There is a faint circular stamp or seal to the right of the signatures.

Allegato sub. A)

DELEGA

Il sottoscritto **Silverio Cerato**, nato a Enego (VI) il 12.05.1951, residente in Mussolente (VI), via Lugana n. 5/D, presidente del C.d.A. della "Immobiliare Laura s.r.l." con sede in Romano d'Ezzelino (VI), via Vincenzo Monti n. 3, int. 2, iscritta nel R.I. di Vicenza, codice fiscale e P.IVA 01321330241

delega

Il **dr. Remo Facchinello**, nato a Crespano del Grappa (TV) ivi residente in via Molinetto n. 26 in studio in Bassano del Grappa, via Monte Pelmo n. 38, commercialista della società, a presentarlo, in nome e per conto della società, il giorno 10 febbraio 2011 per sottoscrivere il nuovo contratto di locazione dell'immobile ad uso "Ufficio Giudice di Pace" in Bassano del Grappa concesso al Comune di Bassano del Grappa.


Il sottoscritto dichiara di ritenere valido ed approvato, senza alcuna eccezione, l'operato del dr. Remo Facchinello ai fini della presente delega.


In fede.

BASSANO del GRAPPA, li 07 febbraio 2011

IMMOBILIARE LAURA s.r.l.

Capitale sociale € 468.000,00 i.v.
36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)
Via Vincenzo Monti n. 3
int. 2
C.F. 01321330241
Iscritta REA VI 162759





COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE. -

+++++++


L'anno 1995 (millenovecentonovantacinque),
addi 28 del mese di APRILE in
Bassano del Grappa.

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 533
del 28.03.1995 esecutiva, è stato deciso di
prendere in affitto dalla Società "Immobiliare
Laura Srl" il locale sito in Largo Parolini civ.
n. 33, da adibirsi ad uno degli uffici del
Giudice di Pace;

Ciò premesso.

T R A

La Società "Immobiliare LAURA S.r.l." con
sede a Romano d'Ezzelino (VI) Via Ugo Foscolo,
iscritta nel Registro Società del tribunale di
Bassano del Grappa (VI) al n. 3040 Reg. Soc. -
C.C.I.A.A. di Vicenza n. 163750 R.D. - C.F. e p.
IVA: 01321330241, rappresentata dall'am-
ministratore Unico Sig. Cerato Silverio nato a
Enego il 12.05.1954, domiciliato a Mussolente in
Via Lugana n. 8/b



IMMOBILIARE LAURA

E

il Comune di Bassano del Grappa, (Cod. Fisc.:
00168480242) a mezzo il suo Dirigente Sig. Dioli
avv. Giorgio nato a Ferrara il 18.08.1942 a ciò
legittimato con la deliberazione di G.C. n. 533
del 28.03.1995 sopraccitata,

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Locatore Società "Immobiliare Laura
S.r.l.", come sopra rappresentato, concede in
locazione al Comune di Bassano del Grappa, pure
come sopra rappresentato, che accetta, il
seguente locale, inserito nel complesso
polifunzionale denominato "Parolini" eretto in
Comune di Bassano del Grappa:

Sez. A Fgl. II

Scheda n. 118 Blocco F - piano 1 scala G
civ. n. 33 della superficie di mq. 98.

ART. 2

La locazione avrà la durata di anni 4
(quattro) con inizio dall'1.04.1995, per
l'attivazione dell'ufficio del "Giudice di Pace",
istituito con legge 21.11.1991 n. 374.

Alla scadenza essa potrà essere rinnovata a
condizioni da determinarsi.



IMMOBILIARE LAURA

ART. 3

Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, qualora si rendano disponibili locali di proprietà comunale, o a seguito di diversa normativa in materia.

ART. 4


Il prezzo della locazione è stabilito in lire 1.078.000.- mensili oltre I.V.A. 19% da pagarsi in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, presso la Banca POPOLARE DI ASOLO; prezzo fissato dall'U.T.E. di Vicenza.

ART. 5

Le parti convengono che all'inizio di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio della locazione, il canone sarà aggiornato in relazione alle variazioni del potere di acquisto della lira in base agli indici ISTAT.

ART. 6

Il conduttore non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento dell'affitto e delle spese di cui all'art. 9 Legge 392/78, e non potrà far



IMMOBILIARE DUBA s.r.l.


valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle rate scadute.

ART. 7

Il locale si concede per il solo uso di ufficio con divieto di sub-locazione o cessione anche parziale, e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Il conduttore dichiara, inoltre, che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti col pubblico.

ART. 8

Il conduttore dichiara d'aver esaminato il locale affittato e di averlo trovato, allo stato di fatto, adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione, ed esente da difetti, e si obbliga a riconsegnarlo, alla scadenza del contratto, nello stesso stato, compresa la ritinteggiatura. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare il locale, ed ogni altra innovazione, quali apertura e chiusura di porte, erezione di pareti divisorie, non potrà essere fatta dal conduttore, con spese a proprio carico, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola



IMMOBILIARE LAURA



manutenzione, cioè quelle relative ad impianti di acqua, luce, gas, sanitari, serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei muri e dei soffitti, alla pavimentazione. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore, prelevandone la relativa spesa dall'eventuale deposito cauzionale.


ART. 9

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile, o di terzi, anche se resi possibili, o facilitati dall'assenza del portiere, e si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi dipendenti il regolamento di condominio e le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

ART. 10

Il conduttore s'impegna a stipulare assicurazione incendio sia per il rischio derivante dall'attività svolta, sia per il fabbricato locato, nonché per impianto e merci al valore a nuovo, e danni a terzi, vincolando la polizza a favore del locatore.

ART. 11



IMMOBILIARE LAURA s.r.l.

Il locatore potrà, in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare il locale affittato.

ART. 12

L'eventuale somma depositata a cauzione dal conduttore, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali, e non potrà mai essere imputata in conto pigioni. Il deposito dovrà essere ricostituito, in caso di suo utilizzo, e a richiesta di una delle parti, potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione.


ART. 13

Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, il costo del riscaldamento, compresa la revisione annuale della caldaia, le spese per acqua, luce, gas, telefono, e le altre spese condominiali previste dalla legge a carico del conduttore.

Per quanto riguarda le voci "amministrazione" e "assicurazione", le parti concordano che saranno ripartite al 50%.

ART. 14

L'inadempienza da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti in questo



IMMOBILIARE LAURA s.r.l.

contratto, produrrà, ipso jure, la sua
risoluzione.

ART. 15

Le clausole di cui alla presente scrittura
sono valide ed efficaci tra le parti se non
derogate o modificate da leggi speciali in
materia di locazioni, in quanto applicabili.

IL LOCATORE

[Handwritten signature]

~~IMMOBILIARE LAURA s.r.l.~~

IL CONDUTTORE

[Handwritten signature]



Registrato a BASSANO del Grappa il 18 MAG. 1995
al N. 1424 Mod. 3 a richiesta ed
interesse di Gibieni Domenico

Esatte per tasse 152.000 Lire
152.000 (Centocinquantaduemila)

IL DIRETTORE
(M. G. Piccini)






ALLEGATO A)

Reg. Delib. N. 533

Prot. N. 7683



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFITTANZA LOCALI DA DESTINARE A SEDE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SITI IN LARGO PAROLINI.

L'anno 1995 il giorno VENTOTTO del mese di MARZO
alle ore 16.00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor Tasca rag. Giovanni e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
<i>Borin dott. Gianfranco</i>	assessore	<u>no</u>
<i>Marchiorello m° Bartolo</i>	assessore	<u>no</u>
<i>Fabris rag. Luciano</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Chemin dott. Valentino</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Bizzotto rag. Giampaolo</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Bernardi Dario</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Del Vesco dott. Adriano</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Grasia Raffaele</i>	assessore	<u>si</u>

con l'assistenza del Segretario Generale ~~Reg. avv. Giorgio Dion.~~ dott. Carlo Di Como.

PARERI ARTT. 53 e 55, 5° COMMA, LEGGE 142/90

SETTORE

SEGRETERIA

PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA

(Firma) [Signature]

DATA 28-3-95

RAGIONIERE CAPO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta altresì la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento

(Firma) [Signature]

DATA 28.3.95

SEGRETARIO GENERALE: PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITÀ

(Firma) [Signature]

DATA 28 MAR. 1995

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 53 e 55, 5° comma della Legge 142/90, invita i presenti a prendere in esame l'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n. 374 in data 21.11.1991, istitutiva del Giudice di Pace, figura di magistrato onorario con competenza giurisdizionale in materia civile e penale, le cui funzioni abbracceranno competenze ben più vaste per valore e per materia di quelle finora spettanti al Giudice Conciliatore, tanto che risultano modificate anche le funzioni del Pretore;

Constatato che, gravando sul Comune, ai sensi della legge 392 del 24.04.1941, il compito di approntare i locali necessari si è reso indispensabile preliminarmente, rispetto a tutte le altre operazioni, individuare le strutture edilizie atte ad ospitare il nuovo ufficio;

Constatato che, essendo il Comune orientato nella scelta dei locali da destinare a sede del Giudice di Pace, verso il complesso sito in Largo Parolini già utilizzato dal Tribunale durante i lavori di restauro del Palazzo di Via Marinali, si sono presi contatti con i proprietari che si sono dichiarati disponibili a dare in affitto i locali succitati, quali risultano dalle allegate planimetrie (allegato A);

Considerato che, sulla scelta effettuata dal Comune che risponde ad una articolazione ottimale per il funzionamento di detto ufficio, hanno espresso il loro assenso sia il Presidente del Tribunale sia il Presidente della Corte d'Appello di Venezia sia il Ministero di Grazia e Giustizia;

Visto inoltre il parere dell'U.T.E. di Vicenza in data 10.02.1995, che ha determinato i canoni unitari di locazione così discriminati:

- | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|
| - piano terra | - L./mq. | 15.000.- mensili (mq. 353) |
| - piano primo | - L./mq. | 11.000.- mensili (mq. 377) |
| - piano interrato | - L./mq. | 6.000.- mensili (mq. 413) |

Constatato che i proprietari hanno dichiarato la loro disponibilità ad una locazione della durata di 4 anni con decorrenza dal 1° aprile 1995 e verso un canone mensile di Lire 10.842.000.- oltre IVA per la Ditta Bahia Immobiliare e di Lire 1.078.000.- oltre IVA per la Immobiliare Laura e a tutte le altre clausole, previste negli schemi di contratto allegati al presente provvedimento quale parte integrante (allegato B);

Constatato inoltre che il piano interrato di proprietà della Bahia Immobiliare, sin dalla data di rilascio dell'ex sede provvisoria da parte del Tribunale (30.09.1993) e fino alla data di inizio della locazione è rimasto nella disponibilità del Comune, utilizzato dal Comune stesso come archivio degli Uffici Giudiziari e che per tale disponibilità con la ditta proprietaria è stato concordato un compenso forfettario di Lire 40.000.000.-, inferiore al canone fissato dall'U.T.E. per il piano interrato;

Constatato che ai sensi della legge n. 392/1941, la spesa conseguente alla locazione di cui trattasi è finanziata con

contributi del Ministero di Grazia e Giustizia;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di assumere in locazione dalle Ditte proprietarie i locali individuati nelle allegate planimetrie (allegato A), da destinare a sede degli Uffici del Giudice di Pace, verso il canone annuo complessivo di Lire 143.040.000, come sotto indicato:

- Bahia Immobiliare:

- piano terra - (ex sala udienze) sup. mq. 353
- piano primo - scala G " mq. 139
- piano primo - scala H " mq. 140
- piano interrato - (ex archivio Trib.) mq. 413

- Immobiliare Laura:

- blocco F - piano 1 - scala G sup. mq. 98

2) di approvare gli allegati schemi di contratto (allegato B), che fanno parte integrante del presente provvedimento, dando mandato alla stipula, ai sensi dell'art. 51, comma 3 della Legge 142/90, al Sig. Dioli Adv. Giorgio o in alternativa al dr. Mario Ruaro, entrambi in qualità di Dirigenti;

3) di corrispondere alla Bahia Immobiliare, per i motivi in premessa esposti, un compenso forfettario di Lire 40.000.000.-;

4) di dare atto che la spesa complessiva per il corrente anno 1995 ammonta a Lire 147.280.000.-;

5) di imputare la conseguente spesa, per il corrente anno, al Bilancio c.e. al fondo di cui al Tit. I Sez. II Rubr. 202 Cap. 104 "Spese per Uffici Giudice di Pace" e per gli anni successivi, all'analogo capitolo dei rispettivi bilanci; Imp. 18683;

6) di dare atto che i pareri di cui agli artt. 53 e 55 - 5' comma della Legge n. 142/90, risultano espressi nel frontespizio del presente atto deliberativo;

7) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge n. 142 dell'8.06.1990.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 APR. 1995 al 21 APR. 1995 a sensi del 1° comma dell'art. 47 della Legge 8.6.1990 N. 142, senza opposizioni o reclami.

Bassano del Grappa, li 22 APR. 1995

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a mente del 2° comma dell'art. 47 della Legge 142/90.

Bassano del Grappa, li 18 APR. 1995

Il Segretario Generale

REGIONE VENETO - COMITATO DI CONTROLLO
Sezione Autonoma provinciale di VICENZA

Prot. N. _____ in data _____

Controllata senza rilievi ai sensi art. 46 della Legge 8.6.1990, N. 142.

Bassano del Grappa, li _____

Il Segretario Generale

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Visto: si dichiara la presente deliberazione, che consta di _____ fogli, conforme all'originale, in possesso dell'ufficio. Bassano del Grappa, li 16.05.95

IL SEGRETARIO GENERALE



Robert

Reg. Delib. N. 648Prot. N. 8930

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N° 533 DEL 28.03.1995 AVENTE PER OGGETTO: "AFFITTANZA LOCALI DA DESTINARE A SEDE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SITI IN LARGO PAROLINI". INTEGRAZIONE IMPEGNO PER I.V.A.

L'anno 1995 il giorno DICIOTTO del mese di APRILE
alle ore 16,00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor Tasca rag. Giovanni e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
<i>Borin dott. Gianfranco</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Marchiorello m° Bartolo</i>	assessore	<u>no</u>
<i>Fabris rag. Luciano</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Chemin dott. Valentino</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Bizzotto rag. Gianpaolo</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Bernardi Dario</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Del Vesco dott. Adriano</i>	assessore	<u>si</u>
<i>Grazia Raffaele</i>	assessore	<u>si</u>

con l'assistenza del Segretario Generale ~~Reggaxxx Giorgio Di Dio~~ dott. Carlo Di Como.

PARERI ARTT. 53 e 55, 5° COMMA, LEGGE 142/90	
SETTORE	SEGRETERIA PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA
(Firma) <u>Coqeli</u>	DATA <u>14.04.1995</u>
RAGIONIERE CAPO: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE	
SI attesta altresì la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento	
(Firma) <u>[Signature]</u>	DATA <u>18 APR. 1995</u>
SEGRETARIO GENERALE: PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITÀ	
(Firma) <u>[Signature]</u>	DATA <u>18 APR. 1995</u>

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 53 e 55, 5° comma della Legge 142/90, invita i presenti a prendere in esame l'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 533 in data 28.03.1995, relativa all'affittanza dei locali da destinare a sede dell'Ufficio del Giudice di Pace, per un periodo di 4 anni con decorrenza dal 1° aprile 1995 e verso un canone annuo di Lire 143.040.000.- oltre I.V.A. 19%, con un onere pertanto a carico del Comune per il corrente anno di Lire 107.280.000.- oltre I.V.A. 19%, cui devono aggiungersi Lire 40.000.000.- oltre I.V.A. 19%, quale compenso forfettario per l'utilizzo del piano interrato per il periodo e per i motivi nella deliberazione stessa indicati;

Considerato che, erroneamente, l'impegno di spesa è stato assunto per un importo insufficiente a coprire la spesa, in quanto non è stato tenuto conto dell'I.V.A.;

Ritenuto pertanto di integrare l'impegno n. 18683 (dell'importo di Lire 147.280.000.-) con l'importo complessivo di Lire 27.983.200.-, pari all'I.V.A. 19% calcolata per il corrente anno;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di integrare, per i motivi in premessa esposti, l'impegno numero 18683 di cui alla deliberazione n. 533 del 28.03.1995 con l'importo di Lire 27.983.200.- con imputazione al Fondo Bilancio c.e. Tit. 1° - Sez. 2° - Rubr. 202 Cap. 10420;
- 2) di dare atto che i pareri di cui agli artt. 53 e 55 - 5° comma della Legge n. 142/90, risultano espressi nel frontespizio del presente atto deliberativo;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 della Legge n. 142 dell'8.06.1990.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 APR. 1995 al 06 MAG. 1995 a sensi del 1° comma dell'art. 47 della Legge 8.6.1990 N. 142, senza opposizioni o reclami.

Bassano del Grappa, li - 8 MAG. 1995

Il Segretario Generale

[Signature]

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a mente del 2° comma dell'art. 47 della Legge 142/90.

Bassano del Grappa, li = 2 MAG. 1995

Il Segretario Generale

[Signature]

REGIONE VENETO - COMITATO DI CONTROLLO
Sezione Autonoma provinciale di VICENZA

Prot. N. _____ In data _____

Controllata senza rilievi ai sensi art. 46 della Legge 8.6.1990, N. 142.

Bassano del Grappa, li _____

Il Segretario Generale

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Visto: si dichiara la presente fotocopia, che consta di N. 1 foglio conforme all'originale, in possesso dell'ufficio.
Bassano del Grappa, li 16.05.95



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

